

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 555/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 556/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 557/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 558/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 559/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81 . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 560/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81 . . . . . 10
- \*Regolamento (CEE) n. 561/82 della Commissione, del 9 marzo 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 11**
- Regolamento (CEE) n. 562/82 della Commissione, del 9 marzo 1982, relativo a diverse forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81 . . . . . 14
- \*Regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse . . . . . 23**

**Sommario (segue)**

Regolamento (CEE) n. 564/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la prima gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82. . . . . 25

Regolamento (CEE) n. 565/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . . 26

Regolamento (CEE) n. 566/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone. . . . . 28

---

**Rettifiche**

\*Rettifica all'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1982 (GU n. L 31 dell'8. 2. 1982) . . . . . 30

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 555/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 10 marzo 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 marzo 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	89,14
10.01 B II	Frumento duro	120,39 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	46,49 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	68,34
10.04	Avena	54,26
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	95,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	100,70 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	79,01 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	139,48
11.01 B	Farine di segala	79,79
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	200,09
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	148,75

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 556/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 1982**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le  
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 marzo 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	22,38	22,38	22,38
10.02	Segala	0	8,76	8,76	8,76
10.03	Orzo	0	8,06	8,06	8,06
10.04	Avena	0	7,81	7,81	7,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,46	1,46	1,95
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	6,81	6,81	6,81
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	14,35	14,35	14,35	14,35
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	10,72	10,72	10,72	10,72
11.07 B	Malto torrefatto	0	12,49	12,49	12,49	12,49

**REGOLAMENTO (CEE) N. 557/82 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2526/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 500/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2526/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(2)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	126,78	59,79
	2. a grani lunghi	122,73	57,76
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	158,47	75,63
	2. a grani lunghi	153,41	73,10
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	235,36	105,75
	2. a grani lunghi	320,46	148,34
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	250,66	112,98
	2. a grani lunghi	343,53	159,41
	III. Rotture	30,94	12,47

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 558/82 DELLA COMMISSIONE  
del 10 marzo 1982**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,  
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune  
del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto  
di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo  
13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati  
dal regolamento (CEE) n. 2527/81 <sup>(3)</sup>, modificato da  
ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi  
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al  
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in  
anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso  
sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo  
1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 559/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 1982**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentesima  
gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2235/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 331/82 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2235/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissata a 21,310 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 12. 2. 1982, pag. 35.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 560/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 1982**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2041/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2041/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2041/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 24,970 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 561/82 DELLA COMMISSIONE****del 9 marzo 1982****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3523/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata ;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 26.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
1.1	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	1 203	217,66	65,04	166,30	18,42	35 093	71,30	15,06
1.2	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	6 017	1 088,22	325,20	831,42	92,12	175 448	356,51	75,33
1.3	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà «Phaseolus»	7 304	1 320,97	394,75	1 009,25	111,82	212 973	432,76	91,44
1.4	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	1 040	188,19	56,24	143,78	15,93	30 341	61,65	13,02
1.5	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	3 808	688,62	205,78	526,12	58,29	111 023	225,59	47,67
1.6	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, altre che Barbatelle mangerecce	520	94,20	28,15	71,97	7,97	15 188	30,86	6,52
1.7	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	13 387	2 420,91	723,46	1 849,63	204,93	390 311	793,10	167,59
1.8	07.01-71	07.01 K	Asparagi	11 831	2 139,58	639,38	1 634,69	181,12	344 953	700,94	148,12
1.9	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2 263	409,23	122,29	312,66	34,64	65 978	134,06	28,33
1.10	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	2 994	541,45	161,80	413,68	45,83	87 295	177,38	37,48
1.11	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	2 682	485,04	144,94	370,58	41,06	78 200	158,90	33,57
1.12	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 685	485,56	145,10	370,98	41,10	78 284	159,07	33,61
1.13	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	3 773	682,32	203,90	521,31	57,76	110 008	223,53	47,23
1.14	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	3 136	567,25	169,51	433,39	48,02	91 455	185,83	39,27
1.15	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 464	264,90	79,16	202,39	22,42	42 708	86,78	18,33
2.1	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 810	327,37	97,83	250,12	27,71	52 780	107,24	22,66
2.2	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	2 557	462,56	138,23	353,41	39,15	74 576	151,53	32,02
2.3	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	6 498	1 175,11	351,16	897,81	99,47	189 457	384,97	81,35
2.4	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	10 168	1 838,77	549,49	1 404,86	155,65	296 455	602,39	127,29
2.5		08.02 A I	Aranze dolci, fresche :								
2.5.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— Sanguigne e semi-sanguigne	1 756	317,66	94,93	242,70	26,89	51 215	104,06	21,99
2.5.2	08.02-03 } 08.02-07 } 08.02-13 } 08.02-17 }		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 427	258,22	77,16	197,28	21,85	41 631	84,59	17,87
2.5.3	08.02-05 } 08.02-09 } 08.02-15 } 08.02-19 }		— altre	695	125,79	37,59	96,11	10,64	20 281	41,21	8,70
2.6		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi :								
2.6.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	3 416	617,82	184,63	472,03	52,30	99 609	202,40	42,77
2.6.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	3 152	570,13	170,37	435,59	48,26	91 919	186,77	39,46
2.6.3	08.02-32		— Clementine	3 630	656,44	196,17	501,54	55,57	105 835	215,05	45,44
2.6.4	08.02-34 } 08.02-37 }		— Tangerini e altri	3 266	590,67	176,51	451,28	50,00	95 230	193,50	40,89

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
2.7	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 335	241,46	72,15	184,48	20,44	38 930	79,10	16,71
2.8		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o grape- fruits, freschi :								
2.8.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 325	239,74	71,64	183,16	20,29	38 652	78,54	16,59
2.8.2	ex 08.02-70		— rosei	2 932	530,31	158,47	405,17	44,89	85 500	173,73	36,71
2.9	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	8 480	1 533,59	458,29	1 171,69	129,82	247 252	502,41	106,16
2.10	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 802	506,79	151,44	387,20	42,90	81 707	166,02	35,08
2.11	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	2 660	481,03	143,75	367,52	40,72	77 555	157,59	33,30
2.12	08.07-10	08.07 A	Albicocche	4 894	885,12	264,50	676,25	74,92	142 703	289,97	61,27
2.13	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	5 752	1 040,26	310,86	794,78	88,06	167 715	340,79	72,01
2.14	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	7 818	1 413,80	422,50	1 080,18	119,68	227 940	463,17	97,87
2.15	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	3 482	629,65	188,16	481,07	53,30	101 516	206,27	43,59
2.16	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	5 155	932,36	278,62	712,34	78,92	150 319	305,44	64,54
2.17	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	13 509	2 442,92	730,03	1 866,44	206,80	393 858	800,31	169,12
2.18	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	304	55,03	16,44	42,04	4,65	8 872	18,02	3,81
2.19	08.09-19	ex 08.09	Meloni	7 217	1 305,14	390,02	997,15	110,48	210 421	427,57	90,35
2.20	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	18 610	3 365,37	1 005,70	2 571,22	284,89	542 581	1 102,51	232,98

**REGOLAMENTO (CEE) N. 562/82 DELLA COMMISSIONE**

del 9 marzo 1982

relativo a diverse forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3723/81<sup>(5)</sup>, il Consiglio ha deciso un aiuto alimentare eccezionale a favore dei paesi meno progrediti, del valore di 40 milioni di ECU; che sono stati stanziati vari importi per la fornitura di cereali e di riso a favore di taluni paesi terzi ed organizzazioni;considerando che tale importo dev'essere maggiorato dell'onere a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio<sup>(6)</sup>;considerando che tale azione dovrà essere effettuata conformemente alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(8)</sup>; che è tuttavia opportuno precisare per l'azione comunitaria in causa le condizioni particolari di presentazione delle offerte

di aggiudicazione e di pagamento all'aggiudicatario, nonché le caratteristiche dei prodotti da fornire e le condizioni di consegna che sono indicate negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento menzionati negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti ivi indicati, alle condizioni di cui al presente regolamento.

Le modalità generali previste dal regolamento (CEE) n. 1974/80 sono d'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che figurano in appresso.

*Articolo 2*

Le modalità previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), prima parte, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, dall'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1974/80 non sono applicabili.

*Articolo 3*

1. Le gare indette dal presente regolamento riguardano — per gli importi in ECU indicati in allegato, relativi ad ogni singola operazione — l'aggiudicazione per la fornitura di quantitativi massimi dei prodotti che figurano in allegato.

2. Nel quadro di ogni gara, l'offerta indica i quantitativi relativi all'importo fissato. Essa è valida soltanto se concerne l'importo totale.

3. L'organismo d'intervento interessato designa come aggiudicatario il concorrente che ha offerto i quantitativi più ingenti.

Tuttavia se, tenuto conto dei quantitativi relativi all'importo fissato, le offerte non sembrano corrispondere alle condizioni normalmente praticate sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'8. 11. 1975, pag. 89.<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.<sup>(8)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Se l'organismo d'intervento si avvale della disposizione prevista nel comma precedente, esso pubblica la propria decisione di non dar seguito alle offerte ricevute ed indice una nuova gara entro e non oltre una settimana, informandone immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 4*

1. L'importo da versare all'aggiudicatario è l'importo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1. Esso è versato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e nella moneta di detto Stato.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è versato all'aggiudicatario unicamente su presentazione dell'originale o di copia autentica del certificato di presa in consegna e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Tuttavia, se il beneficiario non rilascia tale certificato, l'organismo d'intervento effettua il pagamento sulla base del certificato e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del precitato regolamento.

#### *Articolo 5*

Ai fini sia della procedura di aggiudicazione sia del pagamento all'aggiudicatario, l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è convertito nella moneta nazionale in questione, in base al tasso di cambio più recente per contanti, che precede immediatamente la data limite di presentazione delle offerte e che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

1. **Programma di esecuzione :** 1981.
2. **Beneficiario :** Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
5. **Importo :** 1 000 000 di ECU, maggiorato dell'importo di 85 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**  
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main (telex 4 11 475).
8. **Mobilizzazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
  - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti;
  - umidità: massimo 14 %;
  - tenore in proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
  - tenore in ceneri: massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento :**
  - in sacchi nuovi<sup>(1)</sup>:
    - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g o
    - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
  - peso netto dei sacchi: 50 kg;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:  
• WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SOMALIA •.
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Mogadiscio.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 22 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** aprile 1982.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.

---

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

*ALLEGATO II*

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Etiopia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Importo** : 3 500 000 ECU, maggiorato dell'importo di 55 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24076).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile richiesta per l'intervento.
10. **Condizionamento** :
  - alla rinfusa + la quantità necessaria di sacchi di iuta nuovi, vuoti, di una capacità di 50 kg, 200 aghi e il filo necessario (<sup>1</sup>);
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Assab.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 22 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : aprile 1982.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.

---

(<sup>1</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti supplementari che devono essere della stessa qualità.

*ALLEGATO III*

1. **Programma di esecuzione:** 1981.
2. **Beneficiario:** isole del Capo Verde.
3. **Luogo o paese di destinazione:** isole del Capo Verde.
4. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi.
5. **Importo:** 280 000 ECU, maggiorato dell'importo di 210 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti;
  - umidità: 15 %;
  - rotture di riso: massimo 5 %;
  - grani gessati: massimo 5 %;
  - grani striati rossi: massimo 3 %;
  - grani vaiolati: massimo 1,5 %;
  - grani macchiati: massimo 1 %;
  - grani gialli: massimo 0,050 %;
  - grani ambrati: massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento:**
  - in sacchi <sup>(1)</sup>;
  - qualità dei sacchi: sacchi di juta nuovi di 600 grammi foderati da sacchi di cotone;
  - peso netto dei sacchi: 50 chilogrammi;
  - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza:  
« ARROZ BRANQUEADO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DE CABO VERDE ».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:** Praia.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 22 marzo 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** 10—30 aprile 1982.
17. **Importo della cauzione:** 12 ECU/t

---

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

*ALLEGATO IV*

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Repubblica della Guinea-Bissau.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica della Guinea-Bissau.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Importo** : 400 000 ECU, maggiorato dell'importo di 150 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ,
  - rotture di riso : massimo 30 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 % .
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi <sup>(1)</sup> ;
  - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g ;
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
• ARROZ BRANQUEADO GRÃO LONGO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À GUINÉ-BISSAU • .
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Bissau.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 22 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 10—30 aprile 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

---

(<sup>1</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

## ALLEGATO V

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Repubblica della Guinea.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Conakry.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso semigreggio a grani lunghi.
5. **Importo** : 800 000 ECU, maggiorato dell'importo di 150 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - a) riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - b) tenore di umidità : 15 % ;
  - c) percentuale di grani di riso che non sono di qualità perfetta :
    - grani di risone : 1 % ;
    - grani rotti : 3 % ;
    - grani verdi o che presentano deformità naturali : 5 % (di cui lo 0,5 % al massimo di grani rossi) ;
  - d) tolleranza di materie estranee costituite da :
    - sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche : 0,01 % ;
    - grani estranei o parti di grani estranei, commestibili : 0,10 % ;
  - e) tolleranza, in caso di trasformazione in riso lavorato, di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta :
    - grani gessati : 5 % ;
    - grani vaiolati : 1,5 % ;
    - grani gialli : 0,05 % ;
    - grani macchiati : 1 % ;
    - grani ambrati : 0,20 % .
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi <sup>(1)</sup> ;
  - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 g ;
  - peso netto dei sacchi 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« RIZ CARGO / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Conakry.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 22 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 10—30 aprile 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

*ALLEGATO VI*

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
  2. **Beneficiario** : Repubblica del Benin.
  3. **Luogo o paese di destinazione** : Benin.
  4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
  5. **Importo** : 500 000 ECU, maggiorato dell'importo di 55 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
  6. **Numero di partite** : 1.
  7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24 076).
  8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
  9. **Caratteristiche della merce** : il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento.
  10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
  11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
  12. **Fase di consegna** : cif.
  13. **Porto di sbarco** : Cotonou.
  14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
  15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 22 marzo 1982, alle ore 12.
  16. **Periodo d'imbarco** : 10—30 aprile 1982.
  17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.
-

*ALLEGATO VII*

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Comore.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Moroni.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Importo** : 400 000 ECU, maggiorato dell'importo di 120 ECU per tonnellata di prodotto offerto.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 35 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi (!) ;
  - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi foderati da sacchi di cotone ;
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« RIZ BLANCHI / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE AUX  
COMORES ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Moroni.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 22 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 10 — 30 aprile 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

---

(!) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 563/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1982

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, ai fini della constatazione dei prezzi di mercato delle carni bovine, il regolamento (CEE) n. 1208/81 ha previsto l'attuazione progressiva di un sistema di quotazione delle carcasse all'interno della Comunità;

considerando che, per poter disporre di prezzi paragonabili nella Comunità, è opportuno fare riferimento, ai fini della constatazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, a una fase di commercializzazione ben precisa, nonché determinare le correzioni necessarie per passare dalle presentazioni in uso in alcuni Stati membri alla presentazione comunitaria di riferimento;

considerando che, per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di bovini adulti nella Comunità, occorre precisare alcune condizioni di applicazione di tale classificazione, in particolare il criterio che consente di differenziare tra di loro le categorie di animali maschi non castrati;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Per prezzo di mercato, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti e citato all'articolo 6, terzo e quarto

comma, del regolamento (CEE) n. 1208/81, si intende il prezzo entrata macello, al netto di ogni tassa ed imposta, pagato al fornitore per l'animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è:

- quello della carcassa dopo raffreddamento o
- quello della carcassa a caldo, constatato il più rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3. Qualora la presentazione della carcassa pesata classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, il suo peso è adattato facendo ricorso alle correzioni fissate nell'allegato. In tal caso, il prezzo per 100 kg di carcassa è adattato in conseguenza.

### Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81, si distinguono le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni dalle carcasse di altri animali maschi non castrati in base al grado di ossificazione delle apofisi spinose delle vertebre dorsali. Nelle carcasse dei giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni, le estremità cartilaginose delle apofisi spinose delle nove vertebre dorsali anteriori non devono presentare inizio di ossificazione.

### Articolo 3

La mondatura di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81 implica esclusivamente l'asportazione parziale dei grassi esterni:

- a livello dell'anca, del lombo e della zona mediocostale,
- a livello della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda,
- a livello della fesa.

### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**Correzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81, espresse in percentuale del peso della carcassa**

*(percentuali di peso)*

Percentuali	Di diminuzione			Di aumento				
	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Classi di stato di ingrassamento								
Rene	— 0,4							
Grasso della rognonata	— 1,75	— 2,5	— 3,5					
Grasso del bacino	— 0,5							
Diaframma	— 0,4							
Pilastro del diaframma	— 0,4							
Coda	— 0,4							
Midollo spinale	— 0,05							
Grasso scrotale	— 0,5							
Corona della fesa (scannello)	— 0,3							
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)	— 0,3							
Mondatura				0	0	0	+ 2	+ 4

**REGOLAMENTO (CEE) N. 564/82 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 1982****che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la prima gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3827/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla fornitura di zucchero all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), a titolo di aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CEE) n. 434/82 della Commissione, del 25 febbraio 1982, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 434/82, gli Stati membri procedono ad una gara permanente che verte sul prezzo rispettivo di 3 partite, una partita A 1 di 1 485 tonnellate, una partita A 2 di 1 000 tonnellate ed una partita A 3 di 1 000 tonnellate di zucchero bianco della qualità tipo, prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità per la fornitura all'UNRWA; che lo zucchero dev'essere consegnato nei porti di sbarco previsti, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio o in container sul molo, condizionato in sacchi nuovi di iuta aventi peso minimo, a seconda dei casi, di 450 grammi o di

420 grammi e contenuto netto di 50 chilogrammi con rivestimento interno in polietilene di almeno rispettivamente 0,04 o 0,05 mm di spessore; che, in base all'esame delle offerte ricevute, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 434/82, si possono fissare, per la prima gara parziale, i prezzi massimi indicati nell'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 434/82 e per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 marzo 1982, il prezzo massimo è fissato:

- per la partita A 1 a 833 974,47 ECU;
- per la partita A 2 a 593 643,91 ECU;
- per la partita A 3 a 577 826,32 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 565/82 DELLA COMMISSIONE**

del 10 marzo 1982

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3701/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 515/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1982/1983 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1982 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio e agosto 1981; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1982/1983 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1982, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dall'11 marzo 1982, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1982/1983.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 5. 3. 1982, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,994
ex 12.01	Semi di girasole	20,507

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		marzo 1982	aprile 1982	maggio 1982	giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	21,518	22,047	22,064	22,064	18,157 <sup>(1)</sup>	18,157 <sup>(1)</sup>
ex 12.01	Semi di girasole	20,507	20,507	20,507	20,216	20,313	—

<sup>(1)</sup> Su riserva.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 566/82 DELLA COMMISSIONE**

del 10 marzo 1982

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo

dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/82 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.<sup>(7)</sup> GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,730

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		marzo 1982	aprile 1982	maggio 1982	giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,206	24,129	24,112	24,112	24,403	24,403

(\*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,41815	DM
1 ECU =	2,67296	Fl
1 ECU =	44,6963	FB/Flux
1 ECU =	6,19563	FF
1 ECU =	8,18384	Dkr
1 ECU =	0,686799	£ (Irl.)
1 ECU =	0,562227	£ (GB)
1 ECU =	1 305,29	Lit

**RETTIFICHE** **Rettifica all'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1982**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 31 dell'8 febbraio 1982)*

A pagina 729 il commento della voce 9 2 0 1 della parte B della sezione III del bilancio generale deve essere letto come segue :

- Stanziamento destinato a coprire la fornitura di 911 037 t di cereali diversi dal riso :
    - di cui 727 663 t nel quadro degli impegni presi a titolo della convenzione relativa all'aiuto alimentare,
    - e 183 374 t che costituiscono un impegno supplementare che la Comunità si deve assumere [vedi risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 1980 (GU n. C 265 del 13. 10. 1980)] ».
-

## **POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.**

**Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.**

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 × 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

### **Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:**

#### *Ufficio stampa e informazione*

ROMA:  
Via Poli 29  
I-00187 Roma  
Tel. 678 97 22

#### *Uffici di vendita*

ITALIA:  
Libreria dello Stato  
Piazza G. Verdi 10  
I-00198 Roma  
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL  
LUSSEMBURGO  
E ALTRI PAESI:  
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  
delle Comunità europee  
Boîte postale 1003, Luxembourg  
Tel. 49 00 81

## INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

### UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35    FB 180    LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

